

STATUTO DELLA SOCIETA'

S T A T U T O

ART. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

Il presente statuto regola la società per azioni denominata
"RE Health S.p.A.".

Essa **ha sede nel comune di Formello (RM)**.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze. Spetta invece ai soci, riuniti in forma assembleare, deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 2) - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31-12-2067** (trentuno dicembre duemilasessantasette).

ART. 3) - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. È onere dei soggetti predetti di comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 4) - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o

costituendi. Più in particolare la società svolge, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza le seguenti attività:

- Attività di assunzione di partecipazioni, intendendosi, per essa, sia l'attività tipica della "holding" - che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate - sia l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio;
- Attività di prestazione di servizi di pagamento e di tesoreria - intendendosi, per essa, l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività.

Nello svolgimento dell'attività di holding, rientra la possibilità di assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza, pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna.

Inoltre, la Società può compiere attività di asseverazione di incassi e servizi di supporto connessi, compresa la prestazione di attività di assistenza e consulenza con riferimento al processo di

asseverazione incassi, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge.

La società può provvedere, inoltre, alla fornitura dei servizi nei settori della contabilità, amministrazione, finanza, gestione delle risorse umane, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, domiciliazioni di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici, loro accessori, componenti e parti di ricambio.

La società può, altresì, acquisire, vendere, permutare, locare, sublocare beni immobili e diritti immobiliari in genere. La società, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria.

In relazione a tale oggetto, la Società potrà compiere, nei limiti consentiti dalla legge, in via strumentale e non prevalente, qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo.

ART. 5) - CAPITALE

Il capitale sociale é di **5.475.985,00**

(cinquemilioniquattrocentosettantacinquemilanovecentottantacinque

) euro ed é diviso in numero **10.951.970**

(diecimilioninovecentocinquantunomilanovecentosettanta) azioni
prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato osservate le
disposizioni di legge.

ART. 6) - DIRITTO DI OPZIONE

Sulle azioni di nuova emissione, spetta ai soci il diritto di
opzione da esercitarsi in proporzione alle rispettive
partecipazioni sociali già possedute, conformemente a quanto
previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti
dalla delibera di aumento del capitale. Sulle azioni non optate
spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi ai
sensi dell'art. 2441 III comma c.c..

ART. 7) - AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Le azioni sono indivisibili, nominative e sottoposte al regime di
dematerializzazione. Le azioni possono costituire oggetto di
ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale
alla quota del capitale sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento.

Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con
la società è quello che risulta dal Libro soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Possono essere emesse azioni con particolari diritti ed obbligazioni nonché altri tipi di strumenti finanziari quali i warrants.

La società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del [90%] fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del Libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può, anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ART. 8) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Nel caso in cui le azioni saranno quotate, gli azionisti dovranno comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50 %, 66,6% e 90 % del capitale sociale con diritto di voto. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi, a partire dalla data

dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica e dovrà essere posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal Registro delle Imprese, all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla Società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata, fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

ART. 9) - RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere di proroga della durata e di

introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ART. 10) - ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, **purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.**

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 11) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o (ii) spedito mediante

lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggi di posta elettronica, ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ART. 12) - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea è testata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio di diritto di voto nell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea nei limiti dell'art. 2372 c.c., mediante delega scritta.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazioni a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga data atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 13) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della società **è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione** o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e regolare gli interventi, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 14) - MAGGIORANZE

In deroga ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 c.c., **l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale** e le decisioni, in

sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale**; fatte salve eventuali inderogabili disposizioni di legge.

Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

ART. 15) - STRUTTURA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2380 c.c. la società ha la struttura di amministrazione e controllo regolata dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione Sesta-bis del Libro V, Titolo V, Capo V del c.c.

ART. 16) - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società **é affidata**, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, ad un **Amministratore unico o ad un Consiglio d'amministrazione** composto da due (2) a nove (9) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono

essere elencati in numero non superiore a 9, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati ed indicando questi al primo posto e al secondo posto della lista.

Le liste, corredata dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentato, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 10% (dieci per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voto e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo di voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficienti ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, dopo aver provveduto a trarre un amministratore dalla

Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza in relazione alla capienza di tale Lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle Liste stesse;

d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

In caso di Consiglio composto da due membri, decade l'intero organo in ipotesi di disaccordo sulla revoca del Consigliere delegato.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi. Essi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 17) - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge, e dalla delibera di nomina degli amministratori medesimi, secondo le limitazioni di volta in volta ivi previste.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

ART. 18) - ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

ART. 19) - DIRETTORI E PREPOSTI

L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie ed in particolare può delegare a soggetti, anche terzi, i compiti relativi alla materia sicurezza ed ambiente.

ART. 20) - CONVOCAZIONI E DELIBERE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione é fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio **é validamente costituito** con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica **e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta** dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione é validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 21) - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per l'attività da loro svolta nel corso dell'esercizio.

Detto compenso può consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

La società a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potrà stipulare apposite polizze assicurative od effettuare appositi investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovrà cessare ogni obbligazione da parte della società.

La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facoltà di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovrà comunque costituire un maggior onere per la società.

ART. 22) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, **spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.** Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

ART. 23) - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, salvo nei casi previsti dalla legge, o salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che preveda la nomina di società di revisione o di revisore ai sensi dell'art. 2409 bis - 1° comma, c.c., spetta anche il controllo contabile della Società.

In caso di nomina di società di revisione e nei limiti di legge, l'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste dal precedente articolo per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ha facoltà di nominare un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 24) - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude **al 31 dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio é dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

ART. 25) - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società potrà **acquisire dai soci** versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale e acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti di cui sopra **debbono considerarsi infruttiferi**, salvo diversa determinazione scritta.

ART. 26) - SCIoglimento

La società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., **si scioglie:**

- 1.** per il decorso del termine;
- 2.** per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo

convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;

4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dall'articolo 2447;

5. nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater;

6. per deliberazione dell'assemblea;

7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori eventualmente determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 27) - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del **codice civile** e delle disposizioni di legge vigenti in materia.